



COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE
(Città Metropolitana di GENOVA)

**Regolamento per la disciplina
del canone patrimoniale di occupazione del suolo
pubblico e di esposizione pubblicitaria
e del canone mercatale**

Approvato con delibera di C.C. n. 3 del 8.04.2021

| | |
|---|----|
| CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE | 4 |
| Articolo 1 – Disposizioni comuni | 4 |
| CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA | 4 |
| Articolo 2 - Disposizioni di carattere generale..... | 4 |
| Articolo 3 - Funzionario Responsabile | 4 |
| Articolo 4 - Tipologia degli impianti pubblicitari | 4 |
| Articolo 5 – Autorizzazioni..... | 5 |
| Articolo 6 - Anticipata rimozione | 5 |
| Articolo 7 - Divieti e limitazioni | 5 |
| Articolo 8 - Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti | 6 |
| Articolo 9 – Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari | 6 |
| Articolo 10 – Presupposto del canone | 7 |
| Articolo 11 - Soggetto passivo | 7 |
| Articolo 12 - Modalità di applicazione del canone | 7 |
| Articolo 13 – Definizione e caratteristiche delle insegne d’esercizio e pannelli attività artigianali nei percorsi pedonali | 8 |
| Articolo 14 - Criteri per la determinazione del canone | 9 |
| Articolo 15 – Dichiarazione | 10 |
| Articolo 16 - Pagamento del canone | 10 |
| Articolo 17 – Rimborsi e compensazione..... | 11 |
| Articolo 18 - Maggiorazioni - Indennità - Sanzioni | 11 |
| Articolo 19 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere..... | 11 |
| Articolo 20 - Mezzi pubblicitari vari..... | 12 |
| Articolo 21 – Riduzioni | 13 |
| Articolo 22 - Esenzioni | 13 |
| CAPO III - CANONE SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - | 14 |
| Articolo 23 - Tipologia degli impianti delle affissioni | 14 |
| Articolo 24 - Servizio delle pubbliche affissioni | 14 |
| Articolo 25 - Impianti privati per affissioni dirette | 15 |
| Articolo 26 - Modalità delle pubbliche affissioni | 15 |
| Articolo 27 - Canone sulle pubbliche affissioni | 16 |
| Articolo 28 – Materiale pubblicitario abusivo | 16 |
| Articolo 29 - Riduzione del canone | 16 |
| Articolo 30 - Esenzione dal canone..... | 17 |
| Articolo 31 - Pagamento del canone | 17 |
| Articolo 32 - Norme di rinvio | 17 |
| CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE | 19 |
| Articolo 33 – Disposizioni generali..... | 19 |
| Articolo 34 - Funzionario Responsabile | 19 |
| Articolo 35 - Tipologie di occupazioni | 19 |
| Articolo 36 - Occupazioni abusive | 20 |
| Articolo 37 - Domanda di occupazione | 20 |
| Articolo 38 - Istruttoria | 21 |
| Articolo 39 - Conferenza dei Servizi | 21 |
| Articolo 40 - Contenuto e rilascio dell’atto di concessione o autorizzazione | 22 |

| | |
|--|----|
| Articolo 41 - Durata dell'occupazione | 22 |
| Articolo 42 - Cauzione..... | 22 |
| Articolo 43 - Oneri di manutenzione derivanti dalla manomissione del suolo pubblico... | 22 |
| Articolo 44 - Obblighi generali del concessionario..... | 23 |
| Articolo 45 - Prescrizioni specifiche | 24 |
| Articolo 46 - Titolarità della concessione o autorizzazione..... | 24 |
| Articolo 47 - Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione | 24 |
| Articolo 48 - Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione | 25 |
| Articolo 49 - Rinnovo della concessione o autorizzazione | 25 |
| Articolo 50 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone | 25 |
| Articolo 51 - Classificazione delle strade | 26 |
| Articolo 52 - Modalità di applicazione del canone | 26 |
| Articolo 53 - Canone mercatale | 27 |
| Articolo 54 - Passi carrabili | 28 |
| Articolo 55 - Soggetto passivo | 29 |
| Articolo 56 - Agevolazioni..... | 29 |
| Articolo 57 - Esenzioni..... | 29 |
| Articolo 58 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti..... | 30 |
| Articolo 59 - Versamento del canone per le occupazioni temporanee | 31 |
| Articolo 60 - Accertamento e riscossione coattiva | 31 |
| Articolo 61 - Rimborsi..... | 31 |
| Articolo 62 - Sanzioni..... | 32 |
| Articolo 63 - Attività di recupero | 32 |
| Articolo 64 - Norme finali..... | 32 |

CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1 – Disposizioni comuni

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina i criteri di applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, nonché il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui all'articolo 1, commi da 816 a 845 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. Il presente Regolamento disciplina, altresì, il servizio delle pubbliche affissioni.
3. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali che disciplinano il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e l'imposta comunale sulla pubblicità non trovano più applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2021, fatta eccezione per quelle riguardanti i procedimenti di accertamento, recupero o rimborso.

CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Articolo 2 - Disposizioni di carattere generale

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
2. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui al comma 1 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui al Capo IV del presente regolamento quando la finalità di esposizione pubblicitaria sia prevalente rispetto all'occupazione suolo. L'occupazione di suolo con contestuale esposizione pubblicitaria è considerata sempre prevalente nel caso in cui l'occupazione sia effettuata presso l'esercizio o nel raggio di 500 metri dall'esercizio dell'attività.

Articolo 3 - Funzionario Responsabile

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone. Tali funzioni sono attribuite al Responsabile del Servizio Tributi.
2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Articolo 4 - Tipologia degli impianti pubblicitari

1. Agli effetti del presente regolamento s'intendono impianti pubblicitari sia quelli così definiti dal Codice della Strada sia tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per la diffusione della pubblicità visiva o acustica, comprese le insegne su fabbricato.
2. La tipologia, la quantità e le caratteristiche degli impianti pubblicitari da esporre nel territorio comunale, sono disciplinate ed individuate con provvedimento deliberativo della Giunta Comunale, con cadenza triennale, considerato automaticamente prorogato per ulteriore triennio in caso di mancata specifica variazione. che prevede la distribuzione degli impianti su tutto il territorio comunale con riguardo alle

esigenze di carattere sociale, alla concentrazione demografica ed economica, alla tutela ambientale e paesaggistica, alla valutazione della viabilità e del traffico

Articolo 5 - Autorizzazioni

1. L'installazione di mezzi pubblicitari di cui all'art. 47 del DPR 16/12/1992 n° 495 (Regolamento d'esecuzione del Codice della Strada) lungo le strade o in vista di esse è sempre soggetta alla preventiva autorizzazione dell'ente proprietario della strada, anche nel caso in cui la pubblicità da esporre sia esente da canone, mediante richiesta attraverso l'inserimento sulla piattaforma elettronica dedicata a tale scopo, direttamente all'ufficio SUAP comunale.
2. L'installazione di segnaletica verticale di indicazione da parte di privati potrà avvenire nel rispetto del numero massimo di installazioni sul territorio e delle quattro zone previste nell'allegato 1 e distinte in zona 1, 2, 3, 4, secondo le seguenti indicazioni:
 - Zona 1: è vietata l'installazione di nuovi cartelli stradali di indicazione diversi dalle insegne di esercizio (rilasciati dopo entrata in vigore del presente Regolamento);
 - Zona 2: limitazione installazione di massimo 3 cartelli stradali di indicazione ;
 - Zona 3-4: limitazione di installazione di massimo cinque cartelli stradali di indicazione totali.
3. L'individuazione di eventuali aree per l'installazione di preinsegne d'esercizio vengono definite con apposito atto di deliberazione della Giunta Comunale, nel rispetto delle disposizioni previste dal Codice della Strada.
4. L'individuazione di eventuali aree per l'installazione di mezzi pubblicitari diversi da preinsegne d'esercizio ed insegne d'esercizio, vengono definite con apposito atto di deliberazione della Giunta Comunale, nel rispetto delle disposizioni previste dal Codice della Strada, comunque consentita a titolo temporaneo per un massimo di mesi sei nell'anno, anche non continuativi, calcolato a partire dalla data di installazione.

Articolo 6 - Anticipata rimozione

1. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione Comunale prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di esso avrà diritto unicamente al rimborso della quota del canone corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.
2. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.
3. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.
4. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti conseguenti, compreso l'addebito delle spese sostenute dal Comune per il ripristino dello stato preesistente.

Articolo 7 - Divieti e limitazioni

1. E' vietata ogni installazione di mezzi pubblicitari su tutto il territorio comunale a titolo permanente.

2. La pubblicità sonora da posto fisso o con veicoli è limitata a casi eccezionali da autorizzare di volta in volta e per tempi ed orari limitati da parte del Comando di Polizia Locale, che provvederà anche ad indicare le relative ore di esecuzione e, nel caso di veicoli, il percorso da seguire. Essa è comunque vietata nelle parti di piazze, strade e vie adiacenti agli ospedali, ai luoghi di culto, alle case di cura e di riposo, nonché
 - nella “zona 1” individuata nell'allegato 1;
 - negli orari dalle ore 21 alle ore 9 e dalle ore 12 alle ore 15 nei giorni feriali,
 - dalle 00 alle 24 nei giorni prefestivi e festivi anche infrasettimanali.
3. La distribuzione ed il lancio di materiale pubblicitario nei luoghi pubblici, nonché l'apposizione di volantini o simili sulle auto in sosta, sono vietati a norma del vigente Regolamento di Polizia Urbana.
4. La pubblicità a mezzo di aeromobili è consentita soltanto in occasione di manifestazioni sportive ed unicamente nei luoghi dove queste si svolgono. Eccezionalmente, in altre occasioni, dovrà essere autorizzata e disciplinata direttamente dall'Amministrazione comunale.
5. Non sono consentite preinsegne pubblicizzanti aziende aventi sede legale, amministrativa o filiali ubicate fuori del Comune di Santa Margherita Ligure.

Articolo 8 - Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti

1. Il pagamento del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche in difformità a leggi o regolamenti.
2. L'avvenuto pagamento del canone non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.
3. Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo, può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo.

Articolo 9 - Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva o in assenza della dichiarazione di cui al successivo articolo 15 comma 1, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione per forma, **tipologia**, contenuto, dimensioni, sistemazione o ubicazione, nonché le affissioni non eseguite dal Comune o dal soggetto gestore del servizio.
2. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, di cui al successivo articolo 18, si considera permanente la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre si presume temporanea la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dalla Polizia Locale o, se nominato, dall'agente accertatore di cui all'articolo 1, comma 179, legge n. 296 del 2006.
3. La pubblicità abusiva è rimossa a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.

Articolo 10 - Presupposto del canone

1. Presupposto del canone è la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o ad uso privato, ivi comprese la diffusione di messaggi pubblicitari attraverso forme di comunicazione visive o acustiche.
2. Fermo restando il disposto del comma 818, dell'articolo 1 della Legge 160/2019, il canone per l'esposizione pubblicitaria è dovuto al Comune in tutti i casi in cui la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, avvenga mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile delle province per cui le stesse abbiano istituito il canone di cui alla lettera a) del comma 819 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.
3. Ai fini dell'applicazione del canone si considerano rilevanti i messaggi pubblicitari, anche abusivi, diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato nonché i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.

Articolo 11 - Soggetto passivo

1. È tenuto al pagamento del canone il titolare dell'autorizzazione del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza o dispone del mezzo per diffondere il messaggio.
2. È altresì obbligato in solido il soggetto pubblicizzato, ovvero colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Articolo 12 - Modalità di applicazione del canone

1. Il canone si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, al mezzo metro quadrato superiore; gli arrotondamenti si applicano ad ogni mezzo anche ai fini della determinazione delle fattispecie non assoggettabili. Non si applica il canone per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati, salvo quanto previsto per le insegne di esercizio. Laddove non vi siano vetrine o porte di ingresso dei locali, e la pubblicità esposta all'interno risulti visibile, la stessa sarà assoggettabile a canone.
3. Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le frecce segnaletiche e gli altri mezzi simili riguardanti diversi soggetti, collocati su un unico mezzo di supporto.
4. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
5. Per i mezzi pubblicitari bifacciali le due superfici vanno considerate separatamente, con arrotondamento quindi per ciascuna di esse.
6. Per i mezzi di dimensione volumetrica il canone è calcolato sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
7. È considerato unico mezzo pubblicitario da assoggettare al canone in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione

pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili.

8. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

Articolo 13 – Definizione e caratteristiche delle insegne d’esercizio e pannelli attività artigianali nei percorsi pedonali

1. Il canone non è dovuto per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l’attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.
2. Ai fini della loro classificazione, si considerano “insegne d’esercizio” le scritte, comprese quelle su tenda, le tabelle, i pannelli e tutti gli altri mezzi simili a carattere permanente - opachi, luminosi o illuminati che siano, nel rispetto delle disposizioni relative all’inquinamento luminoso, di cui al Regolamento Regione Liguria. 15-9-2009 n. 5, Regolamento per il contenimento dell’inquinamento luminoso ed il risparmio energetico ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lett. b), della legge regionale 29 maggio 2007, n. 22 (Norme in materia di energia) e s.m.i. - esposti presso la sede, nelle immediate pertinenze o in prossimità di un esercizio, di un’industria, commercio, arte o professione che contengano il nome dell’esercente o la ragione sociale della ditta e del marchio, ad eccezione dell’indicazione generica delle merci vendute o fabbricate o dei servizi prestati; le caratteristiche di detti mezzi devono essere tali da adempiere, in via esclusiva o principale, alla loro funzione di consentire al pubblico l’immediata identificazione del luogo ove viene esercitata l’attività cui si riferiscono e comunque potranno essere installati esclusivamente sull’immobile in cui si svolge l’attività aperta al pubblico.
3. Le caratteristiche costruttive delle insegne di esercizio vengono individuate rispetto alle zone di installazione come di seguito specificate per le zone 1 e 2:
 - a) le insegne di esercizio dovranno essere realizzate con caratteristiche costruttive artigianali realizzate con materiali naturali, vetro o metallo, siano esse piane o sporgenti, ed illuminate esclusivamente con sorgente luminosa proiettata con impianto armonizzato alla struttura stessa dell’insegna.
 - b) la sporgenza massima dell’impianto dovrà essere contenuta in m. 0,20 rispetto al profilo della facciata dell’immobile.
 - c) Le insegne di marchi di impresa dovranno adeguare le scelte costruttive delle installazioni ai materiali indicati al punto a) del presente articolo.
 - d) Non sono consentite le installazioni in formato scatolato.
4. Sono sempre consentite nella zona 1 le installazioni a pannello relative attività artigianali non alimentari presenti sul territorio cittadino che individuino i percorsi pedonali di avvicinamento alle stesse nel raggio di 150 metri dall’attività, poste in prossimità delle intersezioni dei percorsi pedonali a m. 0.50 dallo spigolo dell’immobile rispetto alla misura media del pannello, previo nullaosta della proprietà dello stabile presso il quale vengono installati i pannelli, nel rispetto dei seguenti termini costruttivi:
 - a) tabella o creazione artistica indicante esclusivamente denominazione, direzione e/o distanza dell’attività dal punto di installazione
 - b) spessore massimo m 0,02
 - c) caratteristiche costruttive artigianali realizzate con materiali naturali o metallo
 - d) dimensioni costruttive m. 0,33x0,17

- e) esclusivamente non illuminate
- f) l'installazione dovrà avvenire esclusivamente in aderenza alla facciata dell'immobile, senza supporti murali sporgenti sulla pubblica Via.

L'installazione potrà avvenire previa dichiarazione di cui all'art. 15 del presente Regolamento.

Articolo 14 - Criteri per la determinazione del canone

1. Il canone si applica sulla base della tariffa standard annua e della tariffa standard giornaliera di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 160 del 2019, ovvero delle misure di base definite nella delibera di approvazione delle tariffe.
2. La graduazione delle tariffe è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade;
 - b) superficie del mezzo pubblicitario e modalità di diffusione del messaggio, distinguendo tra pubblicità effettuata in forma opaca e luminosa;
 - c) durata della diffusione del messaggio pubblicitario;
 - d) valore economico della zona e dell'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di diffusione del messaggio pubblicitario.
3. I coefficienti moltiplicatori relativi alle varie tipologie di esposizione pubblicitaria sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione ed indicati nell'**allegato 2)** del presente regolamento; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, i coefficienti si intendono prorogati di anno in anno.
4. Le tariffe per le esposizioni pubblicitarie poste in essere, visibili o percepibili dalle strade, vie o piazze rientranti nell'elenco di cui all'allegato 1) del presente Regolamento sono suddivise in 4 zone. Con la seguente riduzione percentuale sulla zona 1 associata alla tariffa standard:
 - Zona 2 riduzione del 0%
 - Zona 3 riduzione del 33,33%
 - Zona 4 riduzione del 33,33%
5. Per la diffusione pubblicitaria effettuata in forma opaca, il relativo canone è dovuto, in relazione alla categoria di appartenenza, alla tipologia di esposizione, applicando il coefficiente moltiplicatore di cui **all'allegato 2)** in relazione ai seguenti criteri:
 - a) Diffusione pubblicitaria con superficie fino ad 1 mq.;
 - b) Diffusione pubblicitaria con superficie tra 1 mq e 5,50 mq.
 - c) Diffusione pubblicitaria con superficie tra 5,51mq. e 8,50 mq.;
 - d) Diffusione pubblicitaria con superficie superiore a 8,51mq.;
6. Per l'esposizione pubblicitaria effettuata in forma luminosa o illuminata il canone, come determinato dal precedente comma 5, è dovuto in relazione alla tipologia di esposizione ed alla categoria di appartenenza è maggiorato del:
 - a) 100% per le esposizioni pubblicitarie in categoria normale inferiori a 5,50 mq.;
 - b) 66% per le esposizioni pubblicitarie in categoria normale tra 5,51 mq. e 8,50 mq.

- c) 50% per le esposizioni pubblicitarie in categoria normale superiori a 8,51 mq.
- d) 70% per le esposizioni pubblicitarie in categoria speciale inferiori a 5,50 mq.;
- e) 52% per le esposizioni pubblicitarie in categoria speciale tra 5,51 mq. e 8,50mq;
- f) 42% per le esposizioni pubblicitarie in categoria speciale superiori a 8,51 mq.

Articolo 15 – Dichiarazione

1. La richiesta di autorizzazione non è prevista e risulta assolta da una dichiarazione da presentare al Comune o al soggetto che gestisce il canone prima dell'inizio della diffusione dei messaggi pubblicitari nei casi di forme pubblicitarie realizzate tramite:
 - a) pubblicità su autoveicoli;
 - b) tutte le esposizioni pubblicitarie non rientranti e non vietate dall'art. 23 del Codice della Strada (D.P.R. 285/1992), comprese quelle relative ai percorsi pedonali attinenti ad attività artigianali presenti sul territorio cittadino di cui all'art. 13 c. 4 del presente regolamento.
2. Il modello di dichiarazione, predisposto dal Comune o dal soggetto che gestisce il canone, deve essere compilato in ogni sua parte e deve contenere tutti i dati richiesti dal modello stesso.
3. La dichiarazione deve essere presentata direttamente all'Ufficio Pubblicità e Affissioni, il quale ne rilascia ricevuta. Può anche essere spedita tramite posta elettronica certificata. In ogni caso la dichiarazione si considera tempestiva soltanto se pervenuta al Comune o al soggetto che gestisce il canone prima dell'inizio della pubblicità.
4. In caso di variazione della pubblicità, che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova determinazione del canone, deve essere presentata nuova dichiarazione e l'ente o il soggetto che gestisce il canone, procede al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

Articolo 16 - Pagamento del canone

1. Il pagamento deve essere effettuato a mezzo PagoPA.
2. Per il canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari relativa a periodi inferiori all'anno solare l'importo dovuto deve essere corrisposto in un'unica soluzione; per il canone annuale, qualora sia di importo superiore ad € 1.500,00, può essere corrisposta in quattro rate trimestrali aventi scadenza il 31 gennaio 31 marzo, il 30 giugno ed il 30 settembre; il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale.
3. Il contribuente è tenuto a comunicare al Comune o al Concessionario prima della scadenza della prima rata l'intendimento di voler corrispondere il canone, ricorrendo le condizioni, in rate quadrimestrali anticipate.
4. Per le diffusioni di messaggi pubblicitari permanenti, aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi.
5. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone possono essere differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 17 – Rimborsi e compensazione

1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza.
2. Le somme da rimborsare possono essere compensate su richiesta scritta del contribuente, a condizione che la compensazione non vada ad interessare annualità successive all'anno in cui il diritto al rimborso è stato accertato. Il funzionario responsabile comunica in tempo utile l'eventuale l'accoglimento dell'istanza di compensazione.

Articolo 18 - Maggiorazioni - Indennità - Sanzioni

1. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la maggiorazione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi.
2. Il tardivo o parziale versamento entro il quindicesimo giorno dalla scadenza stabilita, comporta l'applicazione di una maggiorazione del 10%. Oltre il quindicesimo giorno si applica una maggiorazione del 30%.
3. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari si applica un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento;
4. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva.
5. Le maggiorazioni ed indennità di cui ai precedenti commi 1 e 2, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
6. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale per la riscossione coattiva.

Articolo 19 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere

1. Per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, fino a tre metri quadrati di superficie, il canone dovuto è stabilito nell'**allegato 2** del presente Regolamento. Le superfici eccedenti tale soglia dimensionale, vengono assoggettate al canone in base ai criteri previsti dal presente regolamento. La pubblicità è consentita nei limiti previsti dal Codice della Strada.
2. La pubblicità di cui al comma 1 è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.
3. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli, compresi i cosiddetti camion vela, poiché gli automezzi su cui sono applicati messaggi pubblicitari sono mezzi pubblicitari "mobili", non sottoposti ad autorizzazione, nel momento in cui diventano statici, ovvero nel caso in cui la sosta si protragga per un periodo superiore a due ore, è necessario occultare la superficie

interessata dalla pubblicità, oppure tali impianti rientrano nella procedura autorizzatoria prevista per gli impianti fissi. Nella “zona 1” di cui all’allegato 1 del presente regolamento, è comunque vietata l’effettuazione in forma statica di pubblicità con veicoli di cui al presente comma, sono esclusi i veicoli adibiti al trasporto pubblico in sosta o fermata, nelle aree ad essi destinate.

4. Il canone è dovuto rispettivamente al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

Articolo 20 - Mezzi pubblicitari vari

1. È consentita l’installazione di impianti pubblicitari sui ponteggi. La superficie coperta da mezzo pubblicitario non potrà superare il 50% di quella attinente a ciascun prospetto ponteggiato dell’edificio. La restante parte di ponteggi dovrà essere mimetizzata con teli riportanti l’immagine dell’edificio oggetto di intervento o di edificio tipico dell’architettura ligure o con soluzione alternativa che dovrà essere valutata dall’Ufficio Tecnico Comunale o da organo da esso individuato, che ne valuti l’adeguatezza al contesto ambientale.

È consentito comunque installare sui teli di copertura dei ponteggi indicazioni circa le attività commerciali o i pubblici esercizi siti al piano terreno dell’edificio interessato, qualora le insegne esistenti siano coperte dalle ponteggiature, purchè dette indicazioni risultino analoghe per posizione, dimensione e messaggio alle cosiddette insegne d’esercizio.

L’installazione degli impianti pubblicitari sui ponteggi è autorizzata esclusivamente per un periodo massimo di esposizione pari a 6 (sei) mesi consecutivi, indipendentemente dalla durata di permanenza delle impalcature. Al termine dei 6 (sei) mesi la struttura adibita all’esposizione delle immagini pubblicitarie dovrà essere rimossa e i teli che verranno posti a sostituzione dell’impianto pubblicitario dovranno avere le stesse caratteristiche dei restanti teli utilizzati per mimetizzare i ponteggi.

2. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, ivi compresa quella eseguita su specchi d’acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, da considerarsi escluso il lancio di oggetti o manifestini con tale modalità, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuto il canone nella misura prevista nell’allegato **2** del presente Regolamento.
3. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica il canone nella misura prevista nell’allegato **2** del presente Regolamento.
4. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione di manifestini o di altro materiale pubblicitario esclusivamente mediante consegna individuale, persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuto il canone per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, nella misura prevista nell’allegato **2** del presente Regolamento.
5. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento Acustico comunale, è dovuto, per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione, un canone nella misura prevista nell’allegato **2** del presente Regolamento.
6. Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi simili, che attraversano strade o piazze, il canone è dovuto per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di

esposizione di quindici giorni o frazione, in misura pari a quella prevista nell'allegato 2 del presente Regolamento.

7. Per la pubblicità effettuata per conto proprio o per conto altrui con insegne, pannelli o analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di led, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico, o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o simile, si applica il canone, indipendentemente dal numero dei messaggi nella misura prevista nell'allegato 2 del presente Regolamento.
8. Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche si applica l' imposta indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione
9. nella misura prevista nell'allegato 2 del presente Regolamento.

Articolo 21 - Riduzioni

1. Il canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari è ridotto del 50%:
 - a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

Articolo 22 - Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:
 - a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
 - b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o, in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
 - c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
 - d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove sia effettuata la vendita;
 - e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico in genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;

- f) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- g) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro
- h) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.
- i) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
- j) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - 1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - 2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - 3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- k) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto.

CAPO III - CANONE SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI -

Articolo 23 - Tipologia degli impianti delle affissioni

1. Per impianti di pubbliche affissioni si intendono tutti gli impianti di proprietà del Comune, collocati esclusivamente su aree pubbliche o immobili privati sui quali il Comune esercita il diritto di affissione.
2. La tipologia, le caratteristiche e la superficie degli impianti destinati al servizio delle pubbliche affissioni è disciplinata dal Piano generale degli impianti pubblicitari.
3. La superficie minima da destinare alle affissioni di natura istituzionale, sociale e comunque prive di rilevanza economica è pari a minimo mq. 36.
4. La superficie minima degli impianti da destinare alle affissioni di natura commerciale è pari a minimo mq 84.

Articolo 24 - Servizio delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni nell'ambito del territorio del Comune di Santa Margherita Ligure costituiscono servizio obbligatorio di esclusiva competenza del Comune medesimo.
2. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione di manifesti per comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali, politico-ideologiche e comunque prive di rilevanza economica.

3. Il servizio gestisce altresì le affissioni con contenuto commerciale ovvero contenenti messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

Articolo 25 - Impianti privati per affissioni dirette

1. La Giunta comunale può concedere a privati, mediante svolgimento di specifica gara, la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili, esclusivamente individuati nella "zona 3-4" di cui all'allegato 1 al presente Regolamento.
2. La concessione è disciplinata da un'apposita convenzione, nella quale dovranno essere precisati il numero e la ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione, il relativo canone annuo dovuto al Comune e tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto in ordine a spese, modalità e tempi di installazione, manutenzione, responsabilità per eventuali danni, rinnovo e revoca della concessione.

Articolo 26 - Modalità delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che viene annotata in apposito registro cronologico.
2. I manifesti devono essere consegnati non oltre il terzo giorno lavorativo precedente a quello previsto per l'affissione e vengono affissi dopo l'apposizione del timbro datario a cura del Comune o del gestore. Qualora tale termine tassativo non venga rispettato, non potrà essere garantita la decorrenza dell'affissione dalla data prenotata e ciò non comporta alcun rimborso/risarcimento per i giorni di mancata affissione. La mancata consegna del materiale verrà equiparata alla rinuncia all'affissione con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del canone dovuto.
3. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune o il gestore del servizio mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
4. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
5. La mancanza di spazi disponibili viene comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
6. Nel caso di ritardo nell'effettuazione dell'affissione causato da avverse condizioni atmosferiche, o di mancanza di spazi disponibili, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico, ed il Comune rimborsa le somme versate entro novanta giorni.
7. Il committente può annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita; in tal caso deve comunque corrispondere la metà del diritto dovuto.
8. Il Comune sostituisce gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, ne dà tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
9. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone, per ciascuna commissione. È tuttavia

previsto un importo minimo, per ciascuna commissione, la cui misura è stabilita nell'**allegato 2** del presente Regolamento

10. Nell'Ufficio del servizio delle pubbliche affissioni sono esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni ed il registro cronologico delle commissioni.

Articolo 27 - Canone sulle pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al Comune, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone di cui all'articolo 1, comma 827, della legge n. 160 del 2019, applicando le riduzioni e maggiorazioni, in funzione della durata, del numero e delle dimensioni.
2. La tariffa applicabile all'affissione di manifesti è quella prevista dell'**allegato 2** del presente regolamento.
3. Il servizio consiste nell'affissione di fogli la cui misura standard è pari a cm 70X100 e relativi multipli. Il periodo minimo di esposizione è pari a 10 giorni.
4. Il canone per l'affissione è maggiorato nei seguenti casi:
 - a) per richieste di affissione di manifesti inferiori a cinquanta fogli;
 - b) per richieste di affissioni di manifesti costituiti da 8 a 12 fogli;
 - c) per richieste di affissioni di manifesti formati da oltre 12 fogli.
 - d) per richieste di affissione di manifesti in spazi scelti espressamente dal committente tra quelli indicati nell'elenco degli impianti adibiti al servizio fino ad un massimo del 100% della superficie disponibile.

Le maggiorazioni sono stabilite nell'allegato 2 del presente Regolamento, precisando che le maggiorazioni di cui alle lettere b) e c) sono alternative tra loro e come tali non cumulabili.

Articolo 28 - Materiale pubblicitario abusivo

1. Sono considerate abusive le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.
2. Le affissioni abusive si presumono effettuate dal quinto giorno antecedente il verbale di accertamento.
3. Alle affissioni abusive si applicano le indennità e maggiorazioni previste dall'articolo 18 del presente Regolamento.
4. Per la deaffissione o la copertura dei manifesti abusivi, come previsto dall'articolo 9 comma 3 del presente regolamento, il costo per la rimozione o copertura di ciascun manifesto di formato 70 x100 è stabilito in € 5,00 (cinque/00) per ogni manifesto deaffisso o coperto.

Articolo 29 - Riduzione del canone

1. La riduzione del canone sulle delle pubbliche affissioni nella misura del 50% è prevista nei seguenti casi:
 - a) manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;
 - b) manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;

- d) manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) per gli annunci mortuari;
2. I manifesti di cui al comma precedente, dalla lettera a) alla lettera d), beneficiano della riduzione a condizione che non riportino la indicazione di pubblicità, logotipi o sponsor a carattere commerciale e che la superficie complessivamente utilizzata a tale scopo sia inferiore al 10% del totale con il limite massimo di 300 centimetri quadrati.

Articolo 30 - Esenzione dal canone

1. Sono esenti dal canone sulle pubbliche affissioni:
- a) i manifesti e simili la cui affissione sia richiesta direttamente dal Comune di Santa Margherita Ligure e il cui contenuto, anche in presenza di sponsor, riguardi le attività istituzionali del Comune stesso;
 - b) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
 - d) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - e) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - f) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Articolo 31 - Pagamento del canone

1. Il pagamento del canone sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta de servizio, con le modalità previste dalla normativa in vigore.

Articolo 32 - Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Capo si applicano si applicano le disposizioni di cui al Capo II, nonché quanto disposto con il Regolamento del Piano generale degli impianti pubblicitari.

CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Articolo 33 – Disposizioni generali

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo all'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni e autorizzazioni per le occupazioni medesime. Sono disciplinate altresì la misura della tariffa, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le esenzioni.
2. Nelle aree comunali si comprendono anche i tratti di strade statali o provinciali situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti e le aree di

proprietà privata sulle quali risulta regolarmente costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

3. Qualora l'occupazione interessi i parcheggi a pagamento sul lungomare ed in ogni altra zona a pari tariffazione, relativi ai posti in diretta gestione del Comune, non verrà applicato il canone ma la tariffa oraria del parcheggio con le seguenti agevolazioni:
 - a) Dal 1/10 al 31/05 di ciascun anno è previsto un abbattimento del 50% della tariffa oraria per ciascun stallo di sosta.
 - b) Nel restante periodo dell'anno verrà applicata la tariffa vigente.

Articolo 34 - Funzionario Responsabile

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone. Tali funzioni sono attribuite al Responsabile dell'Ufficio Suoli Pubblici.
2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente CAPO a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Articolo 35 - Tipologie di occupazioni

1. Le occupazioni sono permanenti o temporanee:
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, che prevedono l'utilizzazione continuativa, aventi durata uguale o superiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti. La durata presunta dell'occupazione dovrà essere indicata in sede di istanza.
 - b) sono temporanee le occupazioni, anche se continuative, di durata inferiore all'anno. Qualora periodi successivamente autorizzati, a seguito di richiesta di proroga, comportino una durata superiore all'anno verrà comunque applicata la tariffa per le occupazioni temporanee.
2. Qualsiasi occupazione di aree o spazi, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva concessione o autorizzazione comunale rilasciata dall'Ufficio competente, su domanda dell'interessato.
3. Le occupazioni occasionali di durata non superiore a 8 (otto) ore consecutive, riguardanti piccoli lavori di manutenzione, lavori di trasloco, manutenzione del verde, sosta autoveicoli per carico/scarico materiali, ecc., sono soggette a rilascio di nulla osta da parte dell'Ufficio competente.

Articolo 36 - Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
 - difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
 - che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.
2. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia locale o, se nominato, l'agente accertatore di cui all'art. 1, comma 179, legge n. 296 del 2006, rileva la violazione, con apposito verbale di constatazione. L'ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti

di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.

3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
4. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 30 per cento, si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al comma 2, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibile le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.

Articolo 37 - Domanda di occupazione

1. Chiunque intende occupare nel territorio comunale spazi ed aree pubbliche, in via permanente o temporanea, deve preventivamente presentare all'Ufficio competente domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione o autorizzazione.
2. La domanda di autorizzazione per occupazioni permanenti e/o temporanee deve essere inoltrata almeno 30 (trenta) giorni prima dell'inizio della medesima, fatto salvo il termine di 60 (sessanta) giorni per la conclusione del procedimento.
3. La domanda di autorizzazione per occupazioni temporanee di breve durata, di dimensioni ridotte, senza scopo di lucro (raccolta firme, raccolta fondi, divulgazione materiale informativo, ecc.) e la domanda di rilascio nulla osta per occupazioni inferiori alle 8 (otto) ore (piccoli lavori di manutenzione, lavori di trasloco, manutenzione del verde, sosta autoveicoli per carico/scarico materiali, ecc.) devono essere inoltrate almeno 15 (quindici) giorni prima dell'inizio delle occupazioni medesime, fatto salvo il termine di 30 (trenta) giorni per la conclusione del procedimento.
4. L'amministrazione comunale ha la facoltà di accettare eventuali domande presentate con minore anticipo rispetto ai termini fissati dal comma 2 e 3, qualora vi sia la possibilità di espletare tutti gli adempimenti necessari in tempo utile.
5. La domanda di concessione o autorizzazione, redatta su carta legale, deve contenere:
 - a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché il numero di partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso;
 - b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lettera a), la denominazione o ragione sociale, le generalità del legale rappresentante, la sede legale, il codice fiscale ed il numero di partita IVA;
 - c) l'ubicazione dello spazio pubblico e la dimensione dello spazio od area pubblica che si intende occupare, espressa in metri quadrati o metri lineari, riportata su idonea planimetria in scala (la planimetria non è richiesta per le istanze di cui al comma 3);
 - d) la durata dell'occupazione espressa in anni, mesi, giorni od ore. Qualora, per le occupazioni temporanee, la durata non sia espressa in ore, la stessa si considera giornaliera;
 - e) il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire.
6. In caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area, costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda, salvo quanto disposto da altre norme.

7. È consentita l'occupazione prima del conseguimento del formale provvedimento concessorio soltanto per fronteggiare situazioni di emergenza o per provvedere alla esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio. In tale caso, l'interessato dovrà presentare la domanda di cui ai commi precedenti entro 5 giorni dal verificarsi dell'occupazione e dovrà dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione al Comando di Polizia Locale per la verifica del rispetto delle disposizioni del vigente Codice della Strada e al competente ufficio comunale che disporrà la verifica della sussistenza o meno delle condizioni d'urgenza, applicando in caso negativo le sanzioni previste con obbligo di immediata liberazione dell'area, oppure provvedendo al rilascio dell'autorizzazione in sanatoria.

Articolo 38 - Istruttoria

1. Il Responsabile del procedimento provvede all'istruttoria nel rispetto dei termini stabiliti per ciascun procedimento (vedi allegato 4).
2. In caso di trasmissione della domanda tramite servizio postale, il termine decorre dalla data in cui la stessa perviene al Comune.
3. Il Responsabile del procedimento può richiedere la trasmissione di atti, documenti, dati e notizie necessari ed indispensabili ai fini dell'istruttoria. In tal caso il termine per la conclusione del procedimento è interrotto e decorre nuovamente dalla data di ricevimento di quanto richiesto.
4. È cura del responsabile del procedimento acquisire i pareri obbligatori da parte degli Uffici e dei servizi di cui all'Allegato 4.
5. Il Responsabile del procedimento può richiedere la convocazione di apposita Conferenza dei Servizi ogniqualvolta sia indispensabile l'acquisizione di ulteriori pareri per procedimenti articolati o che coinvolgono diversi Servizi dell'Ente.

Articolo 39 - Conferenza dei Servizi

1. La Conferenza dei Servizi è composta da:
 - Il Responsabile del procedimento;
 - Il Segretario Comunale, incaricato dal Sindaco con funzioni di Presidente;
 - I Funzionari convocati per l'espressione dei pareri tecnici di competenza.
2. E' fatto obbligo a tutti di partecipare o di provvedere, in caso di impossibilità motivata, a delega esplicita in capo a dipendenti di adeguata competenza e qualifica professionale.
3. La Conferenza dei Servizi si riunisce previa convocazione da parte del Presidente, su richiesta del responsabile del procedimento. La convocazione deve contenere l'ordine del giorno e della seduta viene redatto verbale, indicando per ciascuna pratica le specifiche prescrizioni impartite.

Articolo 40 - Contenuto e rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione

1. Il Funzionario responsabile, a conclusione del procedimento, accertata la completezza e la correttezza della documentazione trasmessa, rilascia le autorizzazioni e le concessioni di competenza, sulla base dei pareri espressi dagli uffici e degli indirizzi impartiti dalla Giunta Comunale.
2. Le autorizzazioni e le concessioni devono contenere:
 - a) la durata dell'occupazione, con l'indicazione del termine iniziale e finale;
 - b) la durata di validità dell'atto;
 - c) l'ubicazione dell'occupazione;
 - d) la superficie e la misura dello spazio da occupare;
 - e) le prescrizioni cui l'atto è soggetto;

- f) l'obbligo del pagamento del canone, l'ammontare della cauzione e degli oneri di manutenzione di cui all'articolo 43, comma 4, se dovuti.
3. Il rilascio di concessioni e autorizzazioni è negato con apposito provvedimento, adeguatamente motivato, nelle modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i.

Articolo 41 - Durata dell'occupazione

1. Salvo quanto disposto da specifiche normative o altri regolamenti comunali, senza pregiudizio di terzi e con facoltà, da parte del Comune, di imporre nuove condizioni:
 - le concessioni di Passo carrabile sono rilasciate di norma per la durata massima di anni 29 (ventinove) solari, oltre la frazione dell'anno di rilascio (ex art. 27 D.lgs. 285/1992 Codice della Strada);
 - le restanti concessioni/autorizzazioni sono rilasciate di norma per la durata massima di anni 9 (nove) solari, oltre la frazione dell'anno di rilascio.
2. La durata delle concessioni e delle autorizzazioni è stabilita dal Funzionario responsabile, sulla base della domanda presentata ed in ragione delle necessità di carattere generale ed organizzativo.

Articolo 42 - Cauzione

1. Le occupazioni comportanti manomissione del suolo od eventuali successivi oneri a carico del Comune, sono subordinate al versamento di cauzione a garanzia del rispetto degli obblighi e delle prescrizioni.
2. L'ammontare della cauzione è stabilito dall'Ufficio Tecnico Comunale, in misura proporzionale all'entità dei lavori e delle opere da realizzare e dei possibili oneri a carico del Comune, tenuto conto dello stato dei luoghi.
3. Al termine dell'occupazione il titolare della concessione richiede lo svincolo della cauzione, che avverrà previa verifica dello stato dell'area occupata.
4. La cauzione resta vincolata a favore del Comune fino all'accertamento dell'assenza di danni, tale procedimento verrà concluso entro 30 (trenta) gg. dalla domanda di rimborso. Tale termine è aumentato a giorni 180 (centottanta) in caso di cauzioni versate in relazione ad autorizzazioni di rottura suolo pubblico.

Articolo 43 - Oneri di manutenzione derivanti dalla manomissione del suolo pubblico

1. Per le autorizzazioni di rottura suolo pubblico l'Ufficio Tecnico Comunale darà indicazioni circa le modalità di ripristino. In caso di interventi sul manto stradale in conglomerato bituminoso, dopo riempimento dello scavo è fatto obbligo di norma di posare uno strado di fondazione in conglomerato bituminoso (binder) dello spessore medio compreso di cm 7, previa spruzzatura di emulsione bituminosa di ancoraggio, con adeguato raccordo al piano viabile.
2. Per 6 (sei) mesi dalla data di ultimazione dei lavori, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, il titolare dell'autorizzazione dovrà effettuare tutti i ricarichi e risagomature che si rendessero necessari, oltre ad eventuali interventi di riparazione conseguenti a danneggiamenti avvenuti a causa dei lavori eseguiti. Qualora ciò non avvenga l'Amministrazione li eseguirà direttamente, addebitandone il relativo importo allo stesso titolare.
3. La finitura del manto stradale, in ragione dell'entità dei lavori e della superficie coinvolta, potrà avvenire con due diverse modalità:

- a) mediante scarifica e successiva asfaltatura dell'intero tratto stradale interessato dallo scavo, con stesura di tappeto di usura in conglomerato bituminoso di idonea granulometria, dello spessore medio compreso di cm. 3, compresa la risagomatura dei bordi, previa spruzzatura di emulsione bituminosa di ancoraggio, così come individuato al successivo comma 4;
 - b) stesura sullo scavo di tappeto di usura in conglomerato bituminoso di idonea granulometria, dello spessore medio compreso di cm. 3 previa spruzzatura di emulsione bituminosa di ancoraggio, che dovrà estendersi di cm. 50 per parte oltre la larghezza del binder, compresa la risagomatura dei bordi, per raccordarsi al manto stradale esistente e previo pagamento degli oneri di manutenzione così come individuato al successivo comma 4.
4. Gli oneri di manutenzione per l'intervento di scarifica e asfaltatura si ottengono utilizzando il prezzario regionale delle Camere di Commercio riunite in vigore nell'anno di riferimento per tale tipologia di lavorazione, abbattute del 30%. La superficie complessiva sulla quale effettuare il conteggio degli oneri di cui al comma 3 lett. b) o da ripristinare ai sensi del comma 3 lett. a) sarà indicata dall'Ufficio Tecnico Comunale in base alla morfologia della strada, utilizzando il seguente criterio di massima:
- Larghezza dell'intera carreggiata, in caso di strada a senso unico di marcia o di strada avente larghezza inferiore a 4,00 metri oppure larghezza della corsia interessata dall'intervento, qualora si tratti di strada a due corsie, moltiplicata per la lunghezza dello scavo. La lunghezza dello scavo dovrà essere aumentata di 1 metro a valle e 1 metro a monte dello scavo stesso, misurata parallelamente rispetto all'asse stradale.

Tale superficie convenzionalmente non potrà essere comunque inferiore a mq 10.

Articolo 44 - Obblighi generali del concessionario

1. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di occupazione ed utilizzo di spazi ed aree pubbliche, nonché quelle specificate nell'atto di concessione e/o autorizzazione ed in particolare ha l'obbligo di:
 - a) munirsi dell'atto di concessione o autorizzazione prima dell'inizio dell'occupazione;
 - b) limitare l'occupazione nei termini e negli spazi indicati nell'atto relativo;
 - c) non effettuare manomissioni se non espressamente previste nell'atto relativo;
 - d) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione o autorizzazione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese;
 - e) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza l'atto che legittima l'occupazione;
 - f) divieto di subconcessione o di trasferimento a terzi della concessione;
 - g) versamento del canone alle scadenze previste.
2. Nel caso di cessione d'azienda o di affitto del ramo d'azienda il subentrante potrà occupare il suolo pubblico concesso al cedente, previa presentazione della domanda di subingresso.
3. I danni eventualmente causati da opere o manomissioni realizzate a qualunque titolo, nonché ogni responsabilità per danni a terzi sono ad esclusivo carico del titolare dell'atto di autorizzazione o concessione.

Articolo 45 - Prescrizioni specifiche

1. Possono essere impartite particolari prescrizioni di carattere specifico adeguate al tipo e natura di occupazione richiesta, a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, dell'ordinato succedersi delle occupazioni, del rispetto del bene pubblico e dell'ambiente, nonché del decoro dei luoghi e sulla base degli indirizzi impartiti in materia dalla Giunta Comunale.
2. Non potranno essere concesse occupazioni permanenti che vadano a ricadere di fronte ad altri esercizi commerciali e/o artigianali.
3. Non potranno essere concesse occupazioni permanenti per superfici superiori a quella dell'attività espressa in licenza.

Articolo 46 - Titolarità della concessione o autorizzazione

1. La concessione o autorizzazione è rilasciata a titolo strettamente personale, per cui non è consentita la subconcessione, ad eccezione di quanto previsto all'articolo 44, comma 2.
2. Chi intende succedere, a qualunque titolo, al concessionario, deve farne preventiva richiesta al Comune, il quale, in caso di accoglimento, emette un nuovo atto di concessione o autorizzazione, con conseguente pagamento del canone relativo ed esclusione di restituzione o conguaglio del canone prima versato.
3. Non si dà corso al subingresso o voltura delle autorizzazioni o concessioni qualora sussistano morosità da parte del cedente o da parte del titolare della precedente concessione/autorizzazione, fatto salvo il pagamento delle debenze arretrate.

Articolo 47 - Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione

1. Sono causa di decadenza della concessione o autorizzazione:
 - a) il mancato versamento del canone di concessione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti, nei termini previsti;
 - b) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso;
 - c) la violazione alla norma relativa al divieto di subconcessione, di cui all'art. 44 comma 1 lettera f;
 - d) la mancata occupazione del suolo senza giustificato motivo, nei 30 (trenta) giorni successivi al termine iniziale dell'occupazione, nel caso di occupazione permanente;
 - e) la mancata occupazione del suolo senza giustificato motivo, nei 5 (cinque) giorni successivi al termine iniziale dell'occupazione, nel caso di occupazione temporanea;
 - f) la terza violazione nell'arco di un anno solare da parte del titolare, dei collaboratori o suoi dipendenti, delle condizioni previste nell'atto rilasciato.
 - g) la cessazione dell'attività.
2. La decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.
3. Sono causa di estinzione della concessione o autorizzazione:
 - a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;

- b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario;
- c) la rinuncia del concessionario da comunicare entro i cinque giorni precedenti la data della rinuncia stessa.

Articolo 48 - Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione

1. Il competente ufficio comunale può, in qualsiasi momento, per ragioni di interesse pubblico sopravvenute, modificare, sospendere o revocare, con atto motivato, il provvedimento di concessione o autorizzazione rilasciato.
2. La revoca, la modifica e la sospensione danno diritto al rimborso del canone eventualmente versato per il periodo di mancata occupazione.

Articolo 49 - Rinnovo della concessione o autorizzazione

1. Per le occupazioni permanenti il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo almeno 30 (trenta) giorni prima del termine della validità della concessione in atto, indicando la durata del rinnovo.
2. Per le occupazioni permanenti l'efficacia del titolo autorizzativo è confermata, fino al termine della validità, tramite versamento del canone dovuto entro il 31 gennaio di ciascun anno successivo a quello del rilascio.
3. Per le occupazioni temporanee, il titolare deve inoltrare domanda di proroga almeno 10 (dieci) giorni prima della scadenza, indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga ed i motivi della stessa. La presentazione della domanda di proroga non costituisce titolo al proseguimento dell'occupazione oltre i termini autorizzati.
4. Il Funzionario responsabile decide in merito alle richieste di proroga e rinnovo, operando tutte le necessarie valutazioni di ordine tecnico ed amministrativo.

Articolo 50 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 190 del 2019.
2. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade;
 - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
 - e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazione.
3. I coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla collettività, di cui alla precedente lettera d), i coefficienti riferiti al beneficio economico di cui alla precedente lettera e) e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione di cui agli allegati 2 e 3 sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine si intendono prorogati di anno in anno contrariamente in caso di modifica, avvenuta successivamente al pagamento, verrà comunicato ai contribuenti

il relativo importo a scomputo o a debito sul canone già versato per l'anno di riferimento.

Articolo 51 - Classificazione delle strade

1. La tariffa base per la determinazione del canone di concessione/autorizzazione è graduata in rapporto all'importanza delle aree e degli spazi pubblici occupati.
A tal fine le strade, le piazze e le aree del Comune sono classificate in 4 ZONE, determinate a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione, ricavata dalla valutazione di elementi caratterizzanti la zona, quali la centralità, l'intensità abitativa, il flusso turistico, la presenza di attività commerciali e di servizio, la densità di traffico.
Alla zona 1 è associata la tariffa standard alla quale vengono applicate le seguenti riduzioni percentuali per:
Zona 2 riduzione del 30%
Zona 3 riduzione del 40%
Zona 4 riduzione del 50%
2. Alle singole categorie è attribuito un coefficiente rappresentativo della loro importanza.
3. La classificazione delle strade è riportata nell'allegato 1.
4. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti ZONE, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla zona prevalente (in termini di mq occupati).

Articolo 52 - Modalità di applicazione del canone

1. Il canone da applicarsi a ciascuna occupazione è determinato dal prodotto della tariffa di cui agli allegati 2 e 3 per l'entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati con arrotondamento all'unità superiore ed alla durata in caso di occupazione temporanea. L'importo risultante dall'applicazione della tariffa espresso in decimali, sarà arrotondato all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
2. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe, a giorno o a fasce orarie. Le fasce orarie sono articolate nel seguente modo:
 - dalle ore 6,00 alle ore 15,00;
 - dalle ore 15,00 alle ore 00.00;
 - dalle 00.00 alle 06,00.
3. Per le occupazioni temporanee il canone viene incrementato del 80% nel periodo dal 1° giugno al 30 settembre.
4. Per le occupazioni temporanee da parte di pubblici esercizi di somministrazione la tariffa per la superficie eccedente i 30 mq è incrementata del 50% rispetto a quella del periodo di riferimento.
5. Per le occupazioni effettuate con ponteggiature nelle zone 1 e 2 esclusivamente nei mesi di luglio e agosto è da applicare il canone base maggiorato del 100%.
6. Nel caso di occupazioni soggette al rilascio del nullaosta (durata non superiore alle 8 ore consecutive) con richiesta di divieto di sosta o modifica della viabilità ordinaria e nel caso di occupazioni temporanee che comportano il divieto di sosta o la modifica

della viabilità ordinaria il canone dovuto non sarà comunque inferiore a quanto indicato nell'allegato 2.

7. In tutti i casi non specificatamente previsti al comma 6 sarà sempre comunque dovuto un canone non inferiore a quanto indicato nell'allegato 2.
8. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq, del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1.000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq.
9. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa ordinaria annua è ridotta a un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa ordinaria di cui al periodo precedente va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa ordinaria di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
10. Per le occupazioni soprastanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella derivata dal calcolo dell'area della figura geometrica piana che le contiene, risultante dalla proiezione al suolo.
11. Ai fini della commisurazione dell'occupazione, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono all'uso diretto dell'area occupata, e comunque non possono essere concessi contemporaneamente ad altri per effetto dell'area concessa.
12. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la tariffa forfetaria di euro 1,50. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto al Comune non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il soggetto tenuto al pagamento del canone ha diritto di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in proporzione alle relative utenze. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il canone è versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno.

Articolo 53 - Canone mercatale

1. Per i titolari di concessioni di posteggio al mercato settimanale il canone di concessione si ottiene moltiplicando la superficie occupata per la tariffa oraria in relazione all'orario effettivo di svolgimento del mercato settimanale (9 ore convenzionali) di cui all'allegato 3 del presente Regolamento, per 48 giornate di presenza prestabilite.
2. Per gli operatori del mercato settimanale "spuntisti" e per tutti gli operatori partecipanti a fiere/sagre, mercatini/esposizioni sul territorio comunale sarà dovuto un canone minimo di cui all'allegato 3. Per manifestazioni calendarizzate con una pluralità di eventi tale importo dovrà essere corrisposto per ogni singolo evento.

3. Per le occupazioni temporanee effettuate dagli “spuntisti” e per i partecipanti a fiere e sagre il pagamento del canone deve essere effettuato al momento dell’assegnazione del posteggio mediante versamento diretto ad agente incaricato.
4. Per i titolari di posteggi al mercato giornaliero il canone di concessione si ottiene moltiplicando la superficie occupata per la tariffa relativa al mercato giornaliero di cui all’allegato 3 del presente Regolamento per 365 (trecentosessantacinque) giorni.
5. L’importo del canone dovuto, assorbe quanto dovuto a titolo di TARI o tariffa corrispettiva, di cui ai commi 639, 667 e 668 della legge n. 147 del 2013.

Articolo 54 - Passi carrabili

1. La superficie dei passi carrabili assoggettabile al canone si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale.
2. Sono considerati passi carrabili ogni accesso anche a raso ad un’area laterale fisicamente idonea allo stazionamento di uno o più veicoli (non è necessario, ai fini del presente regolamento, vi sia conforme destinazione d’uso). Tutti i passi carrabili devono essere segnalati con la tabella regolamentare e autorizzati ai sensi del Codice della Strada.
3. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione di Passo Carrabile, qualora per l’accesso all’area laterale si debba transitare su marciapiede o area pavimentata con materiale diverso da conglomerato bituminoso, è richiesto il versamento di un deposito cauzionale a garanzia della costante manutenzione della pavimentazione, il cui importo sarà quantificato dal competente Ufficio Tecnico Comunale e rimarrà vincolato per tutta la durata della concessione.
4. L’Ufficio Tecnico Comunale e la Polizia Locale potranno prima del rilascio imporre particolari prescrizioni quali:
 - la modifica del piano stradale, al fine di agevolare l’immissione alla proprietà laterale o a tutela dei pedoni;
 - l’installazione di idonea caditoia per la raccolta delle acque piovane;
 - installazione di specchio parabolico;ed ogni altra opera, da realizzarsi a cura e spese del richiedente, necessaria al fine di tutelare il patrimonio stradale e la sicurezza della circolazione.
5. Sono soggetti alle sopra richiamate norme anche i passi carrai aperti su strade vicinali pubbliche (ossia soggette a servitù di pubblico transito) non sono soggetti alle norme di cui al presente articolo i passi carrabili aperti su strade vicinali private; anche lo sbocco di tali strade private su vie pubbliche non deve essere segnalato da tabelle di passo carrabile.
6. Nel caso in cui il titolare della concessione, o in mancanza il proprietario dell’immobile, non abbia più interesse ad utilizzare l’accesso carrabile, può chiedere la decadenza dell’autorizzazione e dell’onere del pagamento del canone. La messa in ripristino dell’assetto stradale originario è effettuata a cura e spese del richiedente.
7. I comuni, su espressa richiesta dei proprietari degli accessi di cui al comma precedente e tenuto conto delle esigenze di viabilità, possono vietare la sosta indiscriminata, al fine di consentire un agevole accesso alla proprietà laterale, su un’area individuata dal richiedente che non potrà comunque estendersi oltre la superficie di dieci metri quadrati e non consente alcuna opera né l’esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell’accesso.
8. L’eventuale modifica della segnaletica orizzontale/verticale conseguente al rilascio del Passo Carrabile è a totale onere del richiedente.

9. Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a 20 (venti) annualità, secondo quanto disposto dalla L 160/2019 art. 1 comma 824.
10. Il canone è sempre dovuto, ad eccezione dei passi carrabili siti nelle Vie classificate in ZONA QUATTRO - posti a filo con il manto stradale e per i quali non sia necessaria l'istituzione di divieto di sosta per consentire l'accesso alla proprietà laterale, fatto salvo il pagamento una tantum, all'atto del rilascio della concessione, di un importo pari ad Euro 50.00.

Articolo 55 - Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Articolo 56 - Agevolazioni

1. Le tariffe del canone sono ridotte:
 - a) dell'80 per cento per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, effettuate per fini non economici.
 - b) Gli esercizi commerciali ed artigianali, situati in zone interessate allo svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche, che comportano cantieri di durata superiore ai 30 (trenta) giorni, hanno diritto ad una riduzione del canone pari al 20 per cento per tutta la durata dei lavori, qualora l'area di occupazione sia confinante con il cantiere stesso.
2. Le riduzioni di cui al comma 1 sono concesse a condizione che l'occupazione sia stata regolarmente autorizzata e che le condizioni di cui al comma 1 lettera a siano state dichiarate in fase di domanda di occupazione.

Articolo 57 - Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:
 - a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato;
 - c) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
 - d) le occupazioni effettuate dalle O.N.L.U.S. (Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale) per lo svolgimento delle attività istituzionali nel perseguimento di esclusive finalità di solidarietà sociale;

- e) le occupazioni temporanee effettuate da Associazione Locali senza scopo di lucro fino ad un importo di Euro 100,00 di canone, oltre il quale sarà dovuta la sola parte eccedente;
- f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
- g) le occupazioni di aree cimiteriali esclusivamente in relazione a celebrazione di funzioni religiose;
- h) gli spazi adibiti alla sosta di vetture per il servizio pubblico (taxi) e le occupazioni delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione;
- i) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap (da dichiarare in fase di istanza);
- j) le occupazioni relative alla messa in sicurezza e al ripristino di edifici ed aree dissestati a seguito di calamità naturali, limitatamente al periodo necessario per la ricostruzione o il ripristino. L'esenzione opera per un massimo di 12 (dodici) mesi dalla data di accantieramento;
- k) le occupazioni realizzate per iniziative culturali e sportive patrocinate dal Comune, anche se congiuntamente ad altri Enti;
- l) tende fisse o retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico o privato gravato da servitù di pubblico passaggio;
- m) le occupazioni realizzate con festoni, addobbi e luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose;
- n) le occupazioni effettuate per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- o) le occupazioni permanenti e temporanee di soprassuolo effettuate con balconi, bow-windows o simili infissi di carattere stabile;
- p) le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti e allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi;
- q) le occupazioni che, in relazione alla medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiori a mezzo mq. o lineare;
- r) le occupazioni per manifestazioni o iniziative a carattere politico purché l'area occupata non ecceda i 10 mq.;
- s) le occupazioni effettuate da ditte appaltatrici per l'esecuzione di lavori per conto del Comune;
- t) le occupazioni effettuate da ditte private per l'esecuzione di opere di urbanizzazione eseguite su aree pubbliche;

Articolo 58 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone annuo, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse. Il versamento del canone annuo va eseguito in un'unica soluzione per l'intero anno solare preventivamente al rilascio della concessione.
2. Nell'ipotesi di occupazione permanente avente scadenza antecedente al 31 dicembre o di occupazione cessata prima di tale data, verrà applicato il canone annuo ridotto del 50 per cento se l'occupazione ha durata inferiore o uguale a 6 (sei) mesi, o l'intero canone annuo se l'occupazione è superiore a tale durata.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione ed in mancanza di variazioni nella occupazione, il versamento deve essere effettuato entro il 31 gennaio di ciascun anno.

4. E' ammesso il versamento in rate trimestrali (scadenti il 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre), qualora l'ammontare del canone sia superiore a Euro 600,00.
5. In caso di accertata morosità di anche solo una rata verrà revocata la rateizzazione con obbligo del pagamento del canone dovuto in un'unica soluzione entro lo scadere della rata successiva, pena la decadenza dell'autorizzazione stessa.
6. Il versamento del canone deve essere effettuato attraverso la piattaforma PagoPA.
7. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 59 - Versamento del canone per le occupazioni temporanee

1. Il versamento del canone per le occupazioni temporanee deve essere effettuato preventivamente al rilascio della autorizzazione in unica soluzione anticipata per l'intero periodo dell'occupazione. È ammessa la possibilità di richiedere la rateizzazione dell'importo dovuto qualora l'ammontare sia superiore ad Euro 1000,00. Le rate avranno scadenza 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre. In caso di rateizzazione, preventivamente al rilascio dovrà essere versato il 30% dell'importo dovuto. Il saldo dell'intero importo deve comunque essere effettuato entro la scadenza dell'ultima rata utile antecedente la data dell'ultimo giorno di occupazione.
2. Il versamento del canone deve essere effettuato attraverso la piattaforma PagoPA.
3. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni temporanee possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 60 - Accertamento e riscossione coattiva

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo è effettuata con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 190 del 2019 e regolamento comunale in materia di riscossione coattiva
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

Articolo 61 - Rimborsi

1. L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titolo di canone per importi superiori ad euro 15,00, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.
2. L'occupante, nei termini di versamento del canone, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento del medesimo relative allo stesso anno o anni precedenti, senza interessi, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso e previo riconoscimento del diritto al rimborso da parte del Comune
3. Il procedimento di rimborso deve concludersi entro 180 (centottanta) giorni dalla richiesta.

Articolo 62 - Sanzioni

1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato.
2. Per le occupazioni abusive si applica un'indennità pari al canone maggiorato del 30%.
3. Per le occupazioni abusive ovvero per le occupazioni difformi dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto, fermo restando l'applicazione delle sanzioni previste dagli articoli 20, 21 e 22 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
4. La sanzione amministrativa e l'indennità di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
5. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.
6. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'articolo 60 del presente Regolamento.
7. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute, qualora superiori ad Euro 600,00, secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale in materia di riscossione coattiva.

Articolo 63 - Attività di recupero

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, sanzioni e interessi non supera € 15,00.

Articolo 64 - Norme finali

1. Le norme regolamentari e le disposizioni inerenti il Cosap restano in vigore relativamente all'applicazione del canone per le annualità fino al 2020 compreso.
2. Per l'anno solare di prima applicazione del presente Regolamento il pagamento del canone è da effettuare entro il 30 aprile 2021.
3. Le concessioni/autorizzazioni di spazi ed aree pubbliche, rilasciate anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento verranno assoggettate alle disposizioni previste per il nuovo Canone ivi disciplinato, conservando la loro validità fino a scadenza.